



COMUNE DI VITTORIA

N. Reg. n. _____

del _____

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

DISCIPLINARE DI INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA /INGEGNERIA

BANDO PUBBLICO MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

MISURA 4 /SOTTOMISURA 4.4.C

Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): Green Valley

AMBITO TEMATICO 1

VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI

AZIONE PAL: 1.4 Riqualificazione ambientale delle Buffer Zone (FEASR)

Servizio tecnico per redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica/esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione per “ **Valorizzazione e Gestione delle Risorse Ambientali e Naturali, con interventi di riqualificazione ambientale delle Buffer Zone del corridoio ecologico del Parco extraurbano Serra San Bartolo**” – **CIG: ZC43C698A0**

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ (____) del mese di _____ sono comparsi:

da una parte: _____, nato a _____ (.....) il _____ - C.F. _____, della Direzione C.U.C.- LL.PP.- Provveditorato del Comune di Vittoria, che interviene in nome e per conto del Comune di Vittoria (Prov. RG), Cod. Fisc. 82000830883 P.I. 00804320885, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 267/2000;

dall'altra parte: _____, nato a _____ (....) il _____, residente in _____ (...), via _____ n....., C.F.: _____, che in prosieguo nel presente atto sarà denominato semplicemente il professionista.

PREMESSO CHE

- con Determina del Dirigente n. del è stato stabilito ai sensi dell'art. 50 comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 di provvedere alla scelta del contraente, relativamente alla scelta del contraente per il servizio tecnico per progetto di Fattibilità Tecnico Economica/esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione di cui

all'Avviso, approvato con delibera dal C.d.A del GAL Valli del Golfo del 12/06/2023, che disciplina l'attuazione disciplina l'attuazione dell'avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo "Green Valley" azione del PAL 1.4 Riqualificazione ambientale delle Buffer zone Ambito Tematico Valorizzazione e Gestione delle risorse Ambientali e naturali, che attiva l'operazione 4.4.C "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" -Misura 4 - del PSR Sicilia 2014/2020. per la realizzazione dell'intervento *"Valorizzazione e gestione delle Risorse Ambientali e Naturali, con interventi di riqualificazione ambientale delle Buffer Zone nel corridoio ecologico del Parco extraurbano di Serra San Bartolo"* dell'importo a base di gara di € **29.555,49 oltre Cassa 4% ed IVA 22%** invitando professionista, mediante T.D. (trattativa Diretta) su MEPA, tra quelli iscritti nella categoria Servizi professionali – architettonici, di costruzione di ingegneria, ispezione e catasto stradale e in possesso dell'iscrizione all'ordine degli Agronomi e Forestali e dell'iscrizione all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/2011, oltre ai requisiti di professionalità ed esperienza indicati nella lettera di invito;

- con Determinazione del Dirigente n..... del per le motivazioni che nella stessa si leggono l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato al professionista di (.....), per l'importo complessivo di aggiudicazione di €....., compresi IVA ed oneri previdenziali;
- mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) del Ministero dell'Interno sono state richieste le Informative antimafia ai sensi dell'art. 100 del Decreto L.gs 159/2011 ss.mm.ii.:
- in data è stata emessa Informativa Antimafia liberatoria, da cui risulta che alla data di rilascio a carico di e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.LGS. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
- sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dall'invito ed è stata comprovata l'idoneità dell'Aggiudicatario a contrarre, in rapporto al servizio di che trattasi, ivi compresi: la certificazione di regolarità contributiva, i certificati del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti di tutti componenti della R.T.P.
- la DD n. del di aggiudicazione del servizio è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente, all'Albo pretorio dell'Ente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico ed importo presunto

Il Comune di Vittoria, e per esso il Dirigente della Direzione Servizi Manutentivi - LL.PP.- C.F., nella qualità, affida al professionista , l'incarico per Progettazione e Fattibilità Tecnico Economica/esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione" relativo a **"Valorizzazione e Gestione delle Risorse Ambientali e Naturali, con interventi di riqualificazione ambientale delle Buffer Zone del corridoio ecologico del Parco extraurbano Serra San Bartolo"**.

L'importo complessivo del presente disciplinare di incarico, al netto del ribasso di aggiudicazione del (...../...) per cento sull'importo a base d'asta di euro € **29.555,49**, è quantificato nell'importo netto di euro €..... (...../.....) rimborso spese e prestazioni accessorie comprese, IVA ed oneri previdenziali esclusi.

Art. 2 – Condizioni di incarico

L'incarico è subordinato alle condizioni del presente disciplinare di incarico, della lettera di invito, e di quelle dettate dall'ente finanziatore contenute nelle Linee guida del Beneficiario. Esso sarà svolto dall'affidatario sotto le direttive dell'Amministrazione, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Gioacchino Sortino, di seguito indicato R.U.P., nominato con Determinazione del Dirigente n. 2357 del 01.09.2023

Art. 3 – Osservanza di leggi e regolamenti

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, che saranno impartite dal R.U.P. Esso resta obbligato all'osservanza del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), nel testo vigente per la Regione Siciliana, per come recepito e modificato dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011 e dall'art.24 della L.R. n. 15 del 24/05/2016; per le parti ancora applicabili (norme transitorie) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 -Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n.163, recante -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture- e ss.mm.ii. nel testo coordinato applicabile nella Regione Siciliana; in genere della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana, nonché del D.M. 07/03/2018 n. 49 (Linee guida direzione lavori). Inoltre nello svolgimento dell'incarico devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente per progettazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente Norme tecniche sulle costruzioni, nel DPR n. 151 del 01.08.2011 (Normativa antincendio), nel D. Lgs. n. 81/2008, sicurezza sui luoghi di lavoro e ss.mm.ii., nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Codice dell'ambiente), ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

Art. 4 – Allegati al progetto

Il progetto dovrà comprendere tutti gli allegati di cui agli artt. 24-43 del DPR n. 207/2010 previsti per il livello di progettazione affidato, nonché quelli previsti dal D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 5 – Tempi e modalità dello svolgimento dell'incarico

A) Progettazione

Entro 7 (sette) giorni dalla data di esecutività del presente disciplinare di incarico, il professionista dovrà presentare il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, sul quale il R.U.P., darà il proprio benestare in seguito alla verifica di cui all'art. 26 comma 6 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ed in seguito alla validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. previa richiesta ed ottenimento dei pareri necessari e /o conferenza di servizi.

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto, di qualsiasi livello, completo di ogni allegato in originale e n. 3 copie, oltre le copie necessarie per il rilascio dei pareri. Inoltre dovrà presentare il progetto su supporto informatico CD Rom, contenente tutti gli elaborati grafici in formato Dwg, tipo AutoCad o similari, tutti gli elaborati descrittivi in formato Word, R.T.F. o similari, e tutti gli elaborati contabili in formato Primus, A.C.R. o similari.

Se la presentazione del progetto di fattibilità Tecnico ed Economica venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari allo 0,1 per cento dell'importo del disciplinare di incarico per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile. Nel caso il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta) senza giustificato motivo l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese.

Qualora l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, non conveniente dare ulteriore seguito all'esecuzione dell'opera, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di

opposizione o reclamo da parte dei professionisti. In siffatto caso, e sempre che il progetto di Fattibilità Tecnico Economica sia regolarmente studiato e comprensivo di tutti i pareri, nulla osta, visti e quant'altro necessario per poter procedere all'affidamento dei lavori, competerà ai professionisti soltanto il compenso spettante per le prestazioni effettivamente svolte, valutato secondo l'art. 8.

Art. 6 – Obblighi del professionista

Il professionista è tenuto a fornire la propria assistenza nelle fasi di approvazione del progetto, di qualunque livello, presso tutti gli uffici o enti deputati ad esprimere parere sullo stesso e nelle conferenze di servizi. Egli si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, quelle modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese. Qualora le modifiche, etc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 14.

Art. 7 – Prezzi unitari

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezziario regionale vigenti alla data di presentazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezziario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi dovranno essere giustificati con apposite analisi, i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Nell'eventualità che venga pubblicato un nuovo prezziario prima dell'approvazione del progetto il professionista è tenuto ad aggiornare il progetto nei prezzi senza che ciò comporti oneri a carico dell'Amministrazione. Se invece il nuovo prezziario viene pubblicato dopo l'approvazione del progetto, ma prima dell'indizione della gara per l'affidamento dei lavori, il professionista è tenuto ad adeguare il progetto al nuovo prezziario entro 15 giorni dalla richiesta; l'aggiornamento dovrà comprendere tutti gli elaborati interessati, compresi quelli relativi alla sicurezza. In caso di ritardo nell'aggiornamento dei prezzi si applicherà la penale di cui all'art. 5.

Art. 8 – Onorario

L'onorario per il servizio tecnico di cui all'art. 46 del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state calcolate come previsto dal D.M.17/06/2016. Le prestazioni aggiuntive, e comunque tutte le prestazioni che diano origine a maggiorazioni del compenso, devono essere espressamente richieste dal R.U.P.

A tale scopo si attribuiscono all'opera oggetto del presente disciplinare, classi, categorie ed aliquote delle Tavole Z-1 e Z-2 allegate al D.M. 17/06/2016.

All'onorario e spese verrà applicato il ribasso di aggiudicazione del% (.....) per cento.

A) Progettazione

L'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali della fase di progettazione va commisurato all'attendibile preventivo per le varie classi e categorie dell'opera, come indicato all'art. 15 della tariffa professionale vigente, al lordo dei ribassi d'asta, ed escluse le liquidazioni per spese tecniche.

L'importo delle competenze è stato determinato nel progetto di fattibilità (elaborato g - competenze tecniche). Esso potrà variare in più o in meno solo per effetto delle variazioni degli importi delle singole classi/categorie e dell'importo complessivo delle opere, fermo restando la previsione delle aliquote parziali e delle modalità di calcolo secondo lo schema allegato. In caso di aumento dell'importo complessivo delle prestazioni il maggior importo, rispetto alle previsioni del presente disciplinare di incarico, potrà essereliquidato solo a seguito del reperimento della maggiore copertura finanziaria.

Art. 9 – Oneri accessori e spese

Gli importi relativi agli oneri accessori e spese sono stati inseriti nel calcolo delle competenze tecniche. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e compensi accessori superi gli importi stabiliti, di cui al punto precedente, devono essere prodotti i giustificativi di spese per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori. In ogni caso le spese eccedenti gli importi a percentuale devono essere autorizzate dal R.U.P. Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto e per la direzione lavori sono a completo carico del professionista.

Art. 10 – Maggiori compensi

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 8 ed al rimborso delle spese di cui all'art. 9 null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per incarico di cui all'art.1 del presente disciplinare di incarico. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso. Il professionista rinuncia espressamente al maggiore compenso che dovesse a lui spettare per le eventuali prestazioni di cui al secondo comma dell'art. 17 della tariffa professionale, approvata con legge 2 Marzo 1949 n.143 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – Modalità di corresponsione delle competenze

Le somme per onorario e spese per lo studio e redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verranno corrisposte al professionista dopo l'approvazione del progetto da parte degli organi competenti e la verifica del R.U.P. Previo accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore.

Art. 12 – Progetti stralcio

Per la compilazione di eventuali progetti stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagati per intero, valgono le seguenti norme:

Per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale redatto dallo stesso progettista, che vengano richiesti dall'Amm.ne successivamente alla presentazione del progetto generale, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25 per cento della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stesso progetto stralcio;

Qualora il professionista venga inizialmente incaricato della progettazione completa e l'Amministrazione richieda che il progetto esecutivo, anziché in un unico elaborato, venga compilato insieme ad un primo lotto, spetta al professionista un compenso suppletivo pari al 15 per cento degli onorari e spese calcolati sull'importo del primo lotto medesimo.

Per i lotti successivi vale quanto stabilito al precedente comma.

A tutti gli importi relativi agli stralci verrà applicato il ribasso di aggiudicazione.

Art. 13 – Incarico parziale

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 04/04/2001 in caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e/o sicurezza non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui allo stesso decreto.

Art. 14 - Varianti

Per la compilazione di perizie di variante in corso di opera relative alla redazione di un nuovo computo metrico estimativo per l'assestamento delle partite contabili o alle variazioni resesi necessarie nel progetto esecutivo spetta al professionista il pagamento della sola aliquota di cui alla fase prestazionale di riferimento della tabella Tavola Z-2 allegata al DM 17/06/2016.

Qualora la necessità di introdurre varianti o di aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da causa addebitabili al professionista, nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità. A tutti gli importi relativi alle perizie di variante verrà applicato il ribasso di aggiudicazione.

Art. 15 – Revisione prezzi

Nessun compenso è dovuto al professionista per conteggi di revisione e/o aggiornamento dei prezzi.

Art. 16 – Proprietà del progetto e degli elaborati

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Lo stesso vale per gli elaborati relativi alla direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, perizie di variante e suppletive, revisione prezzi, etc.

Art. 17 – Parti speciali del progetto

L'Amministrazione potrà affidare sin dall'inizio lo studio e la compilazione del progetto esecutivo di parti speciali di una opera a professionista diverso da quello incaricato dello studio del progetto generale dell'opera.

In tal caso il professionista, su richiesta dell'Amministrazione, resta obbligato a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la valutazione della relativa spesa.

Ai fini del computo dell'onorario spettante al professionista incaricato del progetto generale, l'importo di quest'ultimo sarà diminuito dell'80 per cento dell'importo delle opere studiate dal progettista specializzato.

Art. 18 – Recesso dall'incarico

Il recesso dell'incarico da parte del progettista senza giustificati motivi, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo la eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Il recesso dell'incarico di D.L., misura e contabilità, sicurezza, in corso d'opera senza giustificati motivi, comporta la corresponsione dell'onorario e rimborso spese per progettazione, D.L., misura e contabilità, sicurezza, con una penale del 25 per cento sull'importo complessivo delle competenze.

Ove il recesso dell'incarico di D.L. in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la fase di progettazione, più le competenze per le prestazioni parziali effettivamente svolte di D.L., misura e contabilità, e sicurezza (con le percentuali riferite all'importo totale dell'appalto) con la decurtazione del 25 per cento applicata solo alle prestazioni parziali.

Art.19 - Facoltà di risoluzione del disciplinare di incarico o di revoca dell'incarico

Salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 5, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del rapporto con il professionista incaricato qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a)** il professionista non rispetti i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico;
- b)** il professionista non adempia con la diligenza che l'incarico richiede, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del codice civile.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale può revocare l'incarico, con atto debitamente motivato, nel caso venga meno, per qualsiasi ragione, il rapporto fiduciario con il professionista incaricato.

L'eventuale revoca sarà preceduta da un avviso effettuato all'interessato, con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima, e diventa efficace dal momento del ricevimento dello stesso avviso. E', comunque, fatta salva la corresponsione al professionista incaricato delle eventuali spettanze maturate per il lavoro eseguito fino alla data della revoca.

L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, chiedere al professionista il risarcimento del danno se ne ricorrono i presupposti.

Art. 20 – Controversie

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare di incarico e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, definite ai sensi dell'art. 208 (transazione) e 206 (accordo bonario per quanto compatibile) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. In caso di mancato accordo la controversia sarà deferita al Foro di Ragusa. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 – Spese di disciplinare di incarico

Le spese del presente atto, copie occorrenti, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro sono per intero a carico del professionista, il quale trattandosi di operazioni soggette ad IVA chiede la registrazione a tassa fissa come per legge.

Art. 22 – Garanzie assicurative

Il professionista ha prodotto polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, n. emessa dalla in data

La suddetta polizza copre oltre alle nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sopportare per le varianti di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che si renderanno necessarie in corso di esecuzione.

Inoltre ha costituito, a favore di questo Comune, garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di € mediante polizza fidejussoria n..... rilasciata dalla - agenzia di - emessa in data ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile. **La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del servizio.**

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l'ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente disciplinare di incarico.

Art. 23 – Rinvio a norme

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento al D.M. 04/04/2001, ed in subordine alla legge 2/3/1949, n.143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, e in subordine al Codice Civile.

Art. 24 – Protocollo di Legalità

Il presente disciplinare di incarico, in ossequio alla circolare dell'Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 593 del 31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle norme prescrittive del protocollo di legalità accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato in data 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

A tal fine, la dichiarazione presentata dall'impresa in sede di gara, documento di cui alla lett.C) - art.29 del presente disciplinare di incarico, viene riconfermata in toto dal professionista.

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, a pena di nullità assoluta del disciplinare di incarico, il professionista, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente disciplinare di incarico, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si indica il C.I.G.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

Il professionista ha indicato apposito conto corrente acceso **presso la** - **Filiale di** - **Codice IBAN:** sul quale l'Ente beneficiario farà confluire tutte le somme relative all'appalto e di cui si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del disciplinare di incarico.

Art. 26 – Clausola risolutiva

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso-jure, la risoluzione del disciplinare di incarico, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 27- Risoluzione del disciplinare di incarico– Clausola risolutiva antimafia

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutti i patti contenuti nel presente disciplinare di incarico sono essenziali e l'inadempimento, anche parziale, di uno di essi da parte dell' Appaltatore comporterà, ipso-jure, la risoluzione del disciplinare di incarico in danno della ditta stessa.

L'Amministrazione, inoltre, ha facoltà di risolvere il disciplinare di incarico nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto nonché nel caso in cui nel corso del disciplinare di incarico si verifichi la circostanza di cui all'art.2 comma 2 della L.R. n.15/2008.

Il presente disciplinare di incarico è sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso in cui venga rilasciata Informativa prefettizia interdittiva, ai sensi dell'art.92 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del disciplinare di incarico, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 28 – Legge sulla privacy

Il Comune, come sopra costituito, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali — informa l'Appaltatore che tratterà i dati di cui al presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa il titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del disciplinare di incarico, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati ai fini della conclusione e della esecuzione del disciplinare di incarico di appalto nonché della rendicontazione del disciplinare di incarico, delle attività ad esse correlate e conseguenti e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del disciplinare di incarico e della relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del disciplinare di incarico, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa tuttavia ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs 33/13 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. alcune informazioni resteranno in ostensione in Amministrazione Trasparente. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del disciplinare di incarico di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 29 – Documenti facenti parte del disciplinare di incarico

Fanno parte del disciplinare di incarico i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati, ma sottoscritti per accettazione dalle parti e depositati presso la Direzione CUC – Provveditorato dell'Amministrazione:

- A. Lettera di invito
- B. Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare n.593/2006 dell'Assessore Regionale LL.PP.
- C. Tracciabilità flussi finanziari
- D. Cauzione definitiva n..... rilasciata dalla - agenzia di -.
- E. Polizza Responsabilità professionale n.emessa dalla in data
- F. Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario

Art. 30- Dichiarazione relativa al c.d. pantouflage

L'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente disciplinare di incarico, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 31 – Domicilio del professionista

Per tutti gli effetti del presente atto, il Professionista elegge domicilio presso , con sede legale in (..) via n...., obbligandosi di informare l'Amministrazione di ogni variazione. In difetto, il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la Casa Comunale dell'Amministrazione.

Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell'applicazione del presente disciplinare di incarico, tutti gli atti giuridici che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente disciplinare di incarico, saranno notificati presso tale domicilio.

Il presente disciplinare redatto mediante strumenti informatici, composto da (..) pagine a video che i componenti hanno dichiarato essere il tutto conforme alla loro volontà ed approvandolo lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e ss.mm.ii.

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, per effetto della firma digitale del presente disciplinare, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, i seguenti artt. 17/19/20/22/23/24.

Il Comune nella persona del Dirigente della Direzione

Il Professionista,